

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

Capo I

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica

Art. 1

(Oggetto)

1. Le norme di cui al presente capo disciplinano, per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di certificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica.

Art. 2

(Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria)(5)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

- a)** certificato di sana e robusta costituzione;
- b)** certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c)** certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- d)** certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
- e)** certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
- f)** certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
- g)** certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;

h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;

i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;

j)

(ABROGATA)

k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;

l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;

m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;

n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;

o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;

p) certificato di idoneità al lavoro notturno;

p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;

q)

(ABROGATA)

r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

(1)(3)(4)(7)

1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto

pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.

(2)

2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.

3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.

4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).

5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

5 bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).

(6)

Note:

- 1** Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2006
- 2** Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 2, L. R. 19/2006
- 3** Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 21, comma 1, L. R. 7/2009
- 4** Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 11/2011
- 5** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
- 6** Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
- 7** Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 46, comma 1, lettera i), L. R. 11/2022

Art. 3

(Accertamenti igienico-sanitari)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:

a) accertamenti di cui agli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) certificato attestante i requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati;

c) certificati concernenti la sicurezza sanitaria di un'attività soggetta alla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche;

d) accertamenti concernenti la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative);

e) provvedimento concernente l'idoneità dei locali da adibire ad attività agrituristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

f) accertamento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale 2/2002, relativo

ai requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.

2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.

Art. 4

(Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.

Art. 5

(Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)

1. Al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:

a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

(Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessità di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano.

2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi già fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è verificato dall'Agenzia regionale della sanità che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne dà immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Capo II

Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale

Art. 7

(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Il servizio svolto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, l'incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio presso le amministrazioni di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell'incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 10, comma 14, L. R. 12/2009 , a decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 del medesimo art. 10, L.R. 12/2009.

2 La soppressione del Centro servizi condivisi avviene il giorno 31 dicembre 2009, come indicato nel DPRReg. 14/2010 (B.U.R. 27/1/2010, n. 4).

Art. 10

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 10, comma 14, L. R. 12/2009 , a decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 del medesimo art. 10, L.R. 12/2009.

2 La soppressione del Centro servizi condivisi avviene il giorno 31 dicembre 2009, come indicato nel DPRReg. 14/2010 (B.U.R. 27/1/2010, n. 4).

Art. 11

(Modifiche della legge regionale 22/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola <<predispone>> è sostituita dalla seguente: <<istituisce>>;

b) il comma 2 è abrogato.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2001 sono sostituiti dai seguenti:

<<2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a)** provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
- b)** esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
- c)** propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
- d)** propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
- e)** propone interventi di recupero ambientale;
- f)** propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.>>.

4. L'articolo 5 della legge regionale 22/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:

1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;

2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;

b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;

d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.

4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento

interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>.

5. All'articolo 6 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<con cadenza annuale>> sono sostituite dalle seguenti: <<periodicamente con cadenza almeno biennale>>;

b) al comma 2 le parole <<alla Commissione consiliare competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Commissioni consiliari competenti>>.

6. All'articolo 7 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le parole: <<e agli esposti>>;

b) al comma 6 dopo la parola <<esposizione>> sono aggiunte le seguenti: <<all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali>>.

7. All'articolo 8 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo le parole <<all'Associazione esposti amianto>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Associazioni esposti all'amianto>>;

b) al comma 3 le parole <<all'Associazione esposti amianto - Regione Friuli - Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale>>;

c) al comma 4 le parole <<del relativo quadro finanziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei relativi costi>>.

8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2001 le parole <<predisporre un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate>> sono sostituite dalle

seguenti: <<predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate>>.

Art. 12

(Ricostituzione della Commissione regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22/2001 è ricostituita in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della legge medesima, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, entro novanta giorni dalla naturale scadenza della commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Modifiche della legge regionale 13/2002)

1. All'articolo 12, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola <<sei>> è sostituita dalla seguente: <<dieci>>;

b) alla lettera c) la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>;

c) alla lettera d) le parole <<un funzionario>> sono sostituite dalle seguenti: <<due funzionari>>;

d) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'associazione medesima.>>.

2. Dopo il comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 13/2002 è inserito il seguente:

<<18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.>>.

Art. 14

(Trasferimento di funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici)

- 1.** A decorrere dall'1 gennaio 2006 le funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici, previste dalla vigente legislazione in capo alla Regione, sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari.
- 2.** Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, in tutti i casi in cui le norme sulla produzione e la vendita di prodotti cosmetici prevedono l'effettuazione di comunicazioni all'Amministrazione regionale, le stesse sono effettuate alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
- 3.** Le Aziende per i servizi sanitari comunicano all'Amministrazione regionale i dati e le notizie concernenti l'attività svolta per consentire, a termini di legge, l'invio al Ministero della salute delle informazioni riguardanti l'esercizio della funzione di cui trattasi nell'intero territorio regionale.
- 4.** Le modalità e i contenuti delle comunicazioni di cui al comma 3 sono stabilite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 15

(Modifiche della legge regionale 20/2004)

- 1.** Alla legge regionale 20/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a)** al comma 4 dell'articolo 19 le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>;
 - b)** alla rubrica dell'articolo 24 sono aggiunte, in fine, le parole: <<e di altre pubbliche amministrazioni>>;

c) al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole <<Servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<e di altre pubbliche amministrazioni>>;

d) il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.>>.

Art. 16

(Modifiche della legge regionale 19/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<mandati consecutivi,>> sono aggiunte le seguenti: <<purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni,>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.>>.

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 1, L.R. 8/2001.

Art. 18

(Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)

1 È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;

b) elaborazione di un piano vaccini regionale;

c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.

3. La Commissione è composta da:

a) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;

- b)** il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, o suo delegato;
- c)** due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
- d)** due esperti in pediatria;
- d bis)** un esperto in infettivologia;
- e)** un pediatra di libera scelta;
- f)** un medico di medicina generale;
- g)** un direttore di dipartimento materno - infantile;
- h)** un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.

(1)(2)

4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

(3)

5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.

7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2006

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 2, L. R. 19/2006

3 Comma 4 sostituito da art. 25, comma 3, L. R. 19/2006

Art. 19

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 27/2014 , a decorrere dalla data di efficacia del regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina.

2 Il Regolamento previsto dall'art. 8, c. 2, L.R. 27/2014 è stato approvato con DPREg. 4/12/2015, n. 0249/Pres. (B.U.R. 16/12/2015, n. 50).

Art. 20

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006 , a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.

2 Articolo abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.

3 L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPREg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).

Art. 21

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22/2001, come modificato dall'articolo 11, comma 7, lettera a), continuano a fare carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributi a favore delle associazioni esposti amianto aventi sede nel territorio regionale>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 15, continuano a fare carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;

b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dall'articolo 20, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessivi 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006.

5. All'onere complessivo di 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro

per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.